

Legge regionale 26 settembre 2016, n. 18.

Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) già istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), al fine di assicurare efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, anche in coordinamento con la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Art. 2.

(Natura e finalità dell'ARPA)

1. L'ARPA è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.

2. L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.

3. L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.

4. La vigilanza giuridica e finanziaria sull'ARPA è esercitata dal Presidente della Giunta regionale sul bilancio di previsione finanziario, sul rendiconto e sugli atti di straordinaria amministrazione, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

5 L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge e in coordinamento con l'articolo 2 della legge 132/2016, si intende per:

a) pressioni sull'ambiente: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni in aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;

b) stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali, ossia gli elementi fisicamente individuabili che compongono l'ambiente;

c) impatti: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;

d) livello essenziale della prestazione: il livello qualitativo e quantitativo di attività da garantire in modo omogeneo sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

e) controllo ambientale: il complesso delle attività pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale e prevenzione primaria, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime, con particolare riguardo agli obiettivi sanciti nei programmi europei di tutela della salute e dell'ambiente.

Capo II FUNZIONI

Art. 4.

(Attività istituzionali)

1. L'ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:

a) attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti; attività di controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; attività di controllo dei fattori geologici, meteorologici e nivologici per la tutela dell'ambiente, nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al servizio meteorologico nazionale distribuito;

b) attività di supporto e assistenza agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, territoriale, di prevenzione e di protezione civile, con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;

c) attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descrive le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale);

d) attività di promozione e sviluppo della ricerca applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi;

e) attività di sviluppo delle indagini epidemiologiche ambientali al fine di studiare le correlazioni tra l'inquinamento delle matrici e i danni sanitari che ne possono conseguire.

2. L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

3. L'ARPA può svolgere altresì ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1, in favore di soggetti pubblici o privati, solo se non interferiscono con il pieno raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base di specifiche disposizioni normative oppure di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le attività di cui al presente comma sono svolte solo se sono compatibili con l'imparzialità dell'ARPA e se non determinano situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; in particolare, è vietato lo svolgimento di attività di consulenza in favore di soggetti privati su materie sottoposte a vigilanza da parte del Sistema nazionale a rete per la protezione

dell'ambiente.

4. L'ARPA fornisce annualmente alla Giunta regionale i dati e le informazioni necessari per la stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte.

Art. 5.

(Ruolo dell'ARPA nel Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale)

1. Nell'ambito del Sistema informativo territoriale ed ambientale regionale, l'ARPA collabora con la Regione garantendo la coerenza e l'interoperabilità delle proprie banche dati, concertando con la struttura regionale competente i processi di acquisizione e condivisione dei dati ambientali ed assicurando l'informazione al pubblico ai sensi della vigente normativa.

2. L'ARPA partecipa e collabora altresì all'attuazione dell'Infrastruttura geografica regionale quale sistema della conoscenza geografica condivisa dalle pubbliche amministrazioni piemontesi nell'ambito dei sistemi informativi di conoscenza ambientale e territoriale di competenza, in attuazione della direttiva 14 marzo 2007, n. 2007/2/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

3. L'ARPA gestisce il punto focale regionale per il Piemonte della Rete informatica nazionale ambientale denominata SINANET.

Art. 6.

(Carta dei servizi e delle attività dell'ARPA)

1. L'ARPA predispose, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini sugli standards dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.

2. L'ARPA trasmette la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 20 e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione.

3. La Carta dei servizi e delle attività è aggiornata e modificata secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 ed è comunque aggiornata ogni cinque anni.

Art. 7.

(Contenuti della Carta dei servizi e delle attività)

1. La Carta dei servizi e delle attività individua, nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, le attività istituzionali obbligatorie e quelle istituzionali non obbligatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attività istituzionali obbligatorie le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale oppure degli atti di programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute svolte anche a supporto del servizio sanitario regionale e di prevenzione collettiva.

4. La Carta dei servizi e delle attività individua in particolare le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA svolge obbligatoriamente e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

5. Nell'ambito delle attività istituzionali di cui all'articolo 4, comma 1, la Carta dei servizi e delle attività individua le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati si avvalgono in via esclusiva dell'ARPA, sulla base della normativa vigente.

6. Allo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie indicate nella Carta dei servizi e delle attività sono correlate, secondo le modalità di programmazione e di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di cui all'articolo 20, commi 1 e 6, le risorse

finanziarie ordinarie di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a).

Capo III ORGANIZZAZIONE

Art. 8.

(Organi dell'ARPA e articolazione territoriale)

1. Sono organi dell'ARPA:
 - a) il direttore generale;
 - b) il collegio dei revisori.
2. L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, in numero massimo di quattro, e nei rispettivi servizi territoriali che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale.

Art. 9.

(Statuto)

1. L'ARPA adotta un proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo e della commissione consiliare competente, provvede alla sua approvazione.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'Agenzia e individua in particolare:
 - a) le modalità di funzionamento degli organi;
 - b) i criteri per l'istituzione delle strutture periferiche e per la definizione del relativo ambito territoriale;
 - c) le forme di collaborazione con gli enti operanti nel campo della ricerca ambientale;
 - d) le modalità di informazione e di partecipazione che consentono ai cittadini, alle associazioni ambientaliste e ai portatori di interesse di confrontarsi e condividere le problematiche del territorio;
 - e) i criteri per la redazione del bilancio sociale;
 - f) le forme di raccordo con i territori o ambiti per la definizione di attività legate alle esigenze territoriali.

Art. 10.

(Regolamento di organizzazione)

1. Per la disciplina della propria organizzazione e nel rispetto dello statuto, l'ARPA adotta un regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sua approvazione.
2. Nel rispetto delle direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, il regolamento di organizzazione individua in particolare:
 - a) le attività da espletare a livello periferico al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell'ARPA;
 - b) il bacino di riferimento delle attività di cui alla lettera a);
 - c) gli strumenti per garantire:
 - 1) lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
 - 2) l'efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - d) le modalità di nomina dei responsabili della struttura centrale e delle strutture e periferiche.

Art. 11.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, nonché della corretta gestione delle risorse.
2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e dotate di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è in via esclusiva, salvo quanto previsto dal comma 9, ed è disciplinato con contratto di diritto privato.
4. Il trattamento economico del direttore generale è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori delle direzioni regionali.
5. L'incarico di direttore generale dura cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
6. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, al direttore generale sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo statuto.
7. Il direttore generale provvede in particolare:
 - a) alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
 - b) alla predisposizione e all'adozione del regolamento di organizzazione;
 - c) alla predisposizione e all'adozione del bilancio di previsione finanziario e del rendiconto su proposta del direttore amministrativo;
 - d) alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'ARPA;
 - e) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
 - f) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;
 - g) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
 - h) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
 - i) alla stipula delle convenzioni;
 - j) all'approvazione e modifica della dotazione organica di cui all'articolo 23, comma 2.
8. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), l'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPA.
9. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, il direttore generale può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale all'assunzione di incarichi non retribuiti compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni nel rispetto della disciplina vigente in materia ed in particolare dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 12.

(Assenza o impedimento del direttore generale)

1. In caso di assenza o impedimento o cessazione dall'incarico del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.

Art. 13.

(Revoca e cessazione dell'incarico di direttore generale)

1. La revoca del direttore generale è disposta con provvedimento motivato del Presidente della Giunta regionale, nei casi di:
 - a) mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi;
 - b) grave violazione di legge;
 - c) grave disavanzo imputabile alla sua gestione.
2. Nei casi di revoca di cui al comma 1 ed in ogni altra ipotesi di cessazione dall'incarico, il direttore generale è sostituito ai sensi dell'articolo 12, fino alla nomina del successore, alla quale il Presidente della Giunta regionale provvede entro il termine di tre mesi.

Art. 14.

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. Ai fini di cui al comma 1, i revisori devono essere iscritti nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta un'indennità annua la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 15.

(Funzioni del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai fini della predisposizione degli atti.
2. Il collegio dei revisori esercita inoltre le seguenti funzioni:
 - a) controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPA;
 - b) esprime il parere di congruità e attendibilità contabile sul bilancio di previsione finanziario e sul rendiconto dell'ente, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.
3. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
4. Il presidente del collegio dei revisori trasmette al direttore generale dell'ARPA i risultati dell'attività del collegio.
5. Il presidente del collegio dei revisori trasmette annualmente, apposita relazione sui risultati dell'attività del collegio al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.

Art. 16.

(Direttore tecnico e direttore amministrativo)

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo.
2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11, anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPA, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
4. Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo hanno la stessa durata di quella del direttore generale e sono rinnovabili. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo rimangono

comunque in carica sino alla nomina del loro successore.

5. I contratti di cui al comma 3 sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. I requisiti richiesti per tali soggetti sono:

a) possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente;

b) esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, il conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.

6. Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale.

Art. 17.

(Ufficio di direzione)

1. L'ufficio di direzione è costituito dal direttore generale, dal direttore amministrativo, dal direttore tecnico nonché dai rappresentanti di ciascuna struttura periferica.

Capo IV

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI

Art. 18.

(Rapporti con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali)

1. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 7, comma 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, la Giunta regionale disciplina, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), i rapporti tra i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASL), la Città metropolitana di Torino, le province e l'ARPA al fine di garantire:

a) la prestazione, tramite appositi disciplinari di servizio, dell'attività tecnico-laboratoristica dei dipartimenti territoriali dell'ARPA in favore dei dipartimenti di prevenzione delle ASL e delle altre strutture della rete regionale dei servizi della prevenzione per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria;

b) l'interscambio delle informazioni e delle conoscenze, nonché il pieno utilizzo delle risultanze se le attività concernenti i controlli nei luoghi di vita o di lavoro non sono svolte congiuntamente.

Art. 19.

(Rapporti con altri enti pubblici)

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 4, l'ARPA collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.

2. L'ARPA collabora attivamente con le università, il Politecnico di Torino, gli istituti di ricerca pubblici e privati al fine di garantire un continuo interscambio di informazioni, esperienze e apporti di ricerca, oppure uno specifico supporto scientifico quando la complessità delle indagini o il grado di specializzazione necessaria per l'effettuazione delle stesse lo richiedono.

Art. 20.

(Comitato regionale di indirizzo)

1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo, al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dall'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Il Comitato regionale di indirizzo definisce altresì le forme di integrazione e di coordinamento delle attività delle strutture periferiche dell'ARPA con i servizi delle corrispondenti amministrazioni provinciali e della Città metropolitana di Torino e con i dipartimenti di prevenzione delle ASL.
2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
 - b) gli assessori regionali all'ambiente e alla sanità;
 - c) gli altri assessori regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del Comitato;
 - d) i presidenti delle province e il sindaco della Città metropolitana di Torino o i loro delegati;
 - e) il presidente e quattro componenti del Consiglio delle autonomie locali, di cui due rappresentanti dei comuni montani.
3. Il Comitato regionale di indirizzo adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei dipartimenti di prevenzione delle ASL.
4. Il Comitato regionale di indirizzo dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. Il Comitato regionale di indirizzo si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richiede la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, oppure quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA.
6. Al Comitato regionale di indirizzo sono inviati il bilancio di previsione finanziario, il rendiconto, i programmi annuali e pluriennali, nonché la relazione annuale di cui all'articolo 11, comma 7, lettera h). Ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale di indirizzo i programmi annuali e pluriennali dei dipartimenti di prevenzione delle ASL; in ordine a detti atti il Comitato regionale di indirizzo esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.
7. Il Comitato regionale di indirizzo si avvale di un proprio comitato tecnico composto:
 - a) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;
 - b) dal responsabile della struttura regionale competente in materia di sanità;
 - c) dai responsabili delle ulteriori strutture regionali competenti nelle materie affidate alla trattazione del comitato tecnico;
 - d) da un rappresentante della Città metropolitana di Torino e di ciascuna provincia;
 - e) da un rappresentante dei comuni, designato dal Consiglio delle autonomie locali.
8. Al comitato tecnico sono demandate le funzioni di istruttoria e di esecuzione delle decisioni del Comitato regionale di indirizzo.
9. Il Comitato regionale di indirizzo trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.

Capo V
DOTAZIONI DELL'ARPA E NORME FINANZIARIE

Art. 21.

(Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

- a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA, nonché un contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 2;
- b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3, da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3;
- c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3, da destinare alle ulteriori attività previste dal Comitato regionale di indirizzo;
- d) proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'articolo 7, comma 5;
- e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA;
- f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
- g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.

Art. 22.

(Contabilità)

1. L'ARPA ha un patrimonio ed un proprio bilancio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilità previste dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), per quanto compatibili con le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Anteriormente all'approvazione il bilancio di previsione finanziario ed il rendiconto predisposti dal direttore generale sono inviati al Comitato regionale di indirizzo per le eventuali osservazioni.

Art. 23.

(Dotazione organica)

1. La dotazione organica dell'ARPA e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPA.

2. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale.

Art. 24.

(Beni e patrimonio)

1. Costituiscono patrimonio dell'ARPA i beni mobili e immobili, nonché le attrezzature trasferiti all'Agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

(Trattamento giuridico ed economico del personale)

1. Al personale dell'ARPA si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001.

2. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione di lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale, nel

rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Norme transitorie)

1. È confermata la dotazione organica dell'ARPA così come definita anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
2. I beni mobili e immobili nonché le attrezzature trasferiti all'Agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano a far parte del suo patrimonio.
3. L'ARPA trasmette entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge lo statuto, il regolamento di organizzazione e la Carta dei servizi e delle attività alla Giunta regionale che li approva nei successivi novanta giorni.

Art. 27.

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono per l'ARPA le norme applicabili alla Regione, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi regionali:
 - a) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), ad esclusione del comma 3 dell'articolo 20, che sarà abrogato dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 5 della legge 132/2016;
 - b) la legge regionale 20 novembre 2002, n. 28 (Ampliamento delle attività dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Modifiche alla legge regionale istitutiva 13 aprile 1995, n. 60);
 - c) la legge regionale 12 marzo 2012, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale").
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni modificative delle leggi abrogate al comma 1:
 - a) l'articolo 51 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
 - b) l'articolo 14 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente);
 - c) gli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria);
 - d) l'articolo 19 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la qualificazione della spesa regionale).

Art. 29.

(Norma finanziaria)

1. In una fase di prima attuazione della presente legge, al finanziamento del contributo regionale annuale di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), il cui importo è definito tenuto conto dei costi delle attività istituzionali obbligatorie previste dalla Carta dei servizi e delle attività, di cui all'articolo 7, comma 2, si fa fronte nell'esercizio finanziario 2016 con le risorse di parte corrente della legge regionale 60/1995 di cui all'allegato A della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), già iscritte all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per

la garanzia dei LEA) e della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

2. Per ciascun anno del biennio 2017-2018, nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, si fa fronte con le modalità previste all'articolo 38, comma 2 del d.lgs. 118/2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 settembre 2016

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 92

"Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)".

- Presentata dai Consiglieri Accossato, Allemano, Appiano, Conticelli, Ferrentino, Gariglio, Grimaldi, Motta, Ottria, Ravetti, Allemano, Rostagno il 22 gennaio 2015.
- Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 28 gennaio 2015.
- Testo licenziato a maggioranza dalla V Commissione il 7 luglio 2016 con relazione di maggioranza di Silvana ACCOSSATO e relazione di minoranza di Giorgio BERTOLA e Diego SOZZANI.
- Approvata in Aula il 20 settembre 2016, con 25 voti favorevoli, 2 contrari e 11 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 2 della l 132/2016, è il seguente:

“Art. 2. Definizioni

In vigore dal 14 gennaio 2017

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA, istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel rispetto della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
- b) «stato dell'ambiente»: la qualità di tutte le componenti delle matrici ambientali;
- c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche, quali le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso e il consumo di risorse naturali;
- d) «impatti»: gli effetti sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti la salute e l'ambiente;
- e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.”

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione è il seguente:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.”:

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001 è il seguente:

“Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione

pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 14 del d.lgs. 39/2010 è il seguente:

“Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio)

In vigore dal 5 agosto 2016

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:

- a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;
- b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

2. La relazione, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'articolo 11, comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;
- b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;
- f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;
- g) l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

3-bis. Qualora la revisione legale sia stata effettuata da più revisori legali o più società di revisione legale, essi raggiungono un accordo sui risultati della revisione legale dei conti e presentano una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni revisore legale o società di revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo.

4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile dell'incarico. Quando la revisione legale è effettuata da una società di revisione, la relazione reca almeno la firma dei responsabili della revisione che effettuano la revisione per conto della società medesima. Qualora l'incarico sia stato affidato congiuntamente a più revisori legali, la relazione di revisione è firmata da tutti i responsabili dell'incarico.

5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF.

6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

7. La relazione del revisore legale o della società di revisione legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai commi da 2 a 4. Nel giudicare la coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il revisore legale o la società di revisione legale considerano il bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 10/1995

“Art. 23. (Dipartimento di prevenzione)

1. Il dipartimento di prevenzione è la struttura dell'USL che opera in stretto coordinamento con il direttore sanitario e che è preposta all'organizzazione ed alla promozione, nel territorio di competenza, delle attività di tutela della salute della popolazione e in particolare, al controllo ed alla rimozione dei fattori di rischio.

2. Sono finalità del dipartimento di prevenzione:

- a) assicurare la qualità e l'efficacia degli interventi di prevenzione;
- b) garantire l'omogeneità degli interventi di prevenzione;
- c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione.

3. Il dipartimento di prevenzione è articolato almeno nei seguenti servizi:

- a) igiene e sanità pubblica;
- b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- c) igiene degli alimenti e della nutrizione;
- d) veterinario, articolato in tre aree funzionali distinte:
 - 1) sanità animale;
 - 2) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
 - 3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

4. Ferme restando le attribuzioni, quali autorità sanitarie, del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale previste dalle vigenti norme, le funzioni amministrative in materia di igiene, sanità pubblica e veterinaria delle USL sono attribuite al dipartimento di prevenzione.

5. Il direttore generale nomina il responsabile del dipartimento di prevenzione, su proposta del direttore sanitario, scegliendolo tra i responsabili dei servizi di cui al comma 3. Il responsabile del dipartimento conserva la direzione del proprio servizio.

6. Il dirigente preposto al dipartimento di prevenzione è responsabile dell'assetto organizzativo complessivo della struttura, integra obiettivi, attività, risorse delle diverse unità operative, con un'azione di programmazione, coordinamento e controllo. Al responsabile del dipartimento spetta la gestione delle risorse attribuite e la direzione degli operatori, assegnati dalla direzione generale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

7. Il dipartimento di prevenzione o i servizi nei quali si articola possono svolgere, sulla base di indirizzi regionali e di accordi e programmi concordati tra le Aziende sanitarie interessate, funzioni a favore di più USL.

8. La Giunta regionale emana direttive per disciplinare le modalità di raccordo funzionale, all'interno dell'USL tra dipartimento di prevenzione e distretti socio sanitari.

9. Con provvedimento della Giunta regionale verranno altresì disciplinati i rapporti fra i dipartimenti di prevenzione, Province e Agenzia regionale per la protezione ambientale di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

10. La Giunta regionale, con atto adottato sulla base delle norme regionali di programmazione sanitaria, individua le modalità di raccordo funzionale fra i dipartimenti di prevenzione e gli istituti zooprofilattici per il coordinamento dell'attività di sanità pubblica veterinaria.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 40 del d.lgs. 165/2001, è il seguente:

“Articolo 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi)

In vigore dal 15 novembre 2009

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.

3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in

sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”

- Il testo dell'articolo 53 de d.lgs. 165/2001 è riportato alla nota dell'articolo 11

Note all'articolo 28

“Art. 14. (Disposizioni sul personale ispettivo)

In vigore dal 14 gennaio 2017

1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Lo schema del regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che ne evidenzia la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi.

6. Il personale di cui al comma 5 può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse; alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale di cui al presente articolo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.”.

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 3/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20. (Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6;
- b) l'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica);
- c) la lettera c) dell'articolo 64 della l.r. 44/2000;

d)[abrogata];

e) l'articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, modificativo dell'articolo 13 della l.r. 22/1996;

f) l'articolo 20 della l.r. 4/2005 modificativo dell'articolo 8 della l.r. 36/1992;

g) l'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, sostitutivo dell'articolo 7 della l.r. 14/2006;

h) l'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, relativo all'applicazione dell'articolo 15 della l.r. 22/2007.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, è il seguente:

“Art. 38 (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

In vigore dal 12 settembre 2014

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.